



CAMERA DI COMMERCIO
PALERMO ENNA



STATUTO

TITOLO I PRINCIPI

ARTICOLO 1 *Natura e finalità*

1. La Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna, nel seguito denominata semplicemente "Camera di Commercio", è stata istituita con Decreto del ministero dello sviluppo economico del 17 marzo 2015 ed è costituita dal sistema delle imprese che hanno sede nella circoscrizione territoriale di competenza.
2. La Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna nasce dall'accorpamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna ed ha la finalità di promuovere tutte le imprese ed i rispettivi territori di origine che ne compongono la circoscrizione di competenza.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni, la Camera di Commercio è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell'ambito della propria circoscrizione di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale.
4. La Camera di Commercio, nell'espletare i compiti istituzionali, promuove lo sviluppo del sistema delle imprese appartenenti ai settori di cui al comma 2 dell'art. 10 della legge nazionale e al comma 2, dell'art. 1 della legge regionale 04 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, valorizzando l'autonomia funzionale e l'attività delle associazioni delle imprese, dei lavoratori, delle professioni, dei consumatori.
5. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della libera iniziativa economica, della libera concorrenza, della tutela e della dignità del lavoro. La Camera di Commercio, inoltre, tutela e persegue una economia aperta che assicuri pari opportunità, per lo sviluppo della persona nell'impresa e nel lavoro; recepisce e fa proprie le istanze delle imprese e dei consumatori, manifestate anche attraverso le libere associazioni, promuove la cultura della legalità come condizione necessaria per la crescita economica, ed assiste le imprese nel campo della lotta al racket delle estorsioni e dell'usura.
6. La Camera di Commercio, secondo il principio di sussidiarietà, si pone anche nei confronti degli altri enti pubblici locali, quale soggetto promotore dell'attività propulsiva dello sviluppo del territorio di competenza garantendo supporto alle specificità.
7. Nei documenti programmatici di cui ai punti d, e, f, dell'art. 9 dello Statuto gli Organi camerali devono porre attenzione adeguata e proporzionale per la destinazione di risorse da destinare allo sviluppo dei territori e dei relativi settori economici che caratterizzano la circoscrizione, garantendo dignità e adeguato sostegno a tutta la circoscrizione con particolare riferimento alla promozione delle attività legate al capitale umano, specie quello giovanile, all'innovazione tecnologica, alla capacità di internazionalizzazione dei prodotti, all'accesso al credito.
8. Nel Consiglio camerale dovrà essere data adeguata e proporzionale rappresentanza ai territori che compongono la circoscrizione.
9. La Camera di Commercio esercita le funzioni proprie attribuite dalla legge, quelle delegate o conferite dallo Stato, dalla Regione Siciliana, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.
5. La Camera di Commercio ha autonomia statutaria e funzionale, organizzativa e finanziaria, che esplica nell'ambito delle leggi vigenti. Essa opera nell'esercizio della propria potestà

regolamentare. I regolamenti disciplinano le attività camerali sia di carattere interno che di relazione con l'esterno.

ARTICOLO 2

Sede, uffici distaccati

1. La Camera di Commercio ha sede legale in PALERMO, Via E. Amari 11 ed ha una sede secondaria in ENNA, Piazza G. Garibaldi, n. 1 e può dotarsi anche di uffici distaccati in Comuni delle circoscrizioni.
2. Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione degli uffici distaccati spettano alla Giunta Camerale.

ARTICOLO 3

Logo camerale

1. Il logo della Camera di Commercio, in via provvisoria, è rappresentato dalle lettere stilizzate CCIAA composte a formare un cerchio, che costituiva il logo della Camera di Commercio di Palermo e dalla immagine stilizzata di Demetra che costituiva il logo della Camera di Enna, integrato dal segno identificativo del Sistema camerale, composto da una C di "Camere di Commercio" e da una I di "Italia" che si allungano a formare un contenitore dinamico che richiama il profilo della prua di una nave con all'interno la dicitura Camera di Commercio di Palermo ed Enna, come da allegato che fa parte integrante del presente Statuto.
2. La modifica del logo non costituisce modifica dello Statuto e ne farà comunque parte integrante come allegato.
3. Le modifiche del logo spettano alla Giunta Camerale.
4. In ogni caso, il logo camerale sarà coordinato con quello dell'Unione nazionale delle Camere di Commercio (Camere d'Italia).

ARTICOLO 4

Principi dell'attività Amministrativa della Camera di Commercio

1. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di leale collaborazione e cooperazione con le Istituzioni comunitarie, le Amministrazioni statali, la Regione, le Autonomie locali e funzionali e, in particolare, per quanto concerne le funzioni di regolazione, in raccordo con le Autorità di garanzia e regolazione dei mercati.
2. Nell'esercizio delle attività amministrative, la Camera di Commercio si ispira ai principi di imparzialità, buon andamento, economicità e trasparenza.
3. La Camera di Commercio promuove la cooperazione con le istituzioni pubbliche e private anche a livello internazionale, proposte o interessate allo sviluppo economico del territorio.
4. L'attività amministrativa della Camera di Commercio, riguardo all'adozione degli atti necessari al funzionamento dell'Ente, è improntata sulla base dei principi contenuti nel D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni in ordine alla separazione dei poteri tra organi di indirizzo politico e dirigenza camerale.

5. La pubblicità degli atti è garantita tramite il sito web della Camera sulla base della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 5

Sistema camerale e principio di sussidiarietà

1. La Camera di Commercio è parte del sistema camerale italiano, articolato secondo il principio di sussidiarietà e costituito dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dall'Unione italiana delle camere di commercio, dalle Unioni regionali delle camere di commercio nonché dai loro organismi strumentali e dalle camere di commercio italiane all'estero.

2. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi o Ruoli previsti dall'ordinamento.

ARTICOLO 6

Autonomia statutaria e potestà regolamentare

1. La Camera di Commercio è dotata di potestà statutaria e regolamentare ed esercita, pertanto, la funzione normativa mediante lo Statuto ed i Regolamenti camerale.

2. Lo Statuto camerale, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, l'organizzazione della Camera di Commercio e l'esercizio delle funzioni camerale.

3. In particolare, lo Statuto disciplina:

a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio;

b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;

c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla legge;

d) le forme di partecipazione;

e) le norme fondamentali per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

4. In conformità con la Legge e lo Statuto, la Camera di Commercio adotta propri regolamenti per la disciplina delle materie di competenza, di quelle delegate e nei casi previsti dallo Statuto.

5. I regolamenti sono adottati con delibera del Consiglio Camerale con il voto favorevole nella maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto.

6. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle modifiche regolamentari.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

CAPO I GLI ORGANI

ARTICOLO 7 *Gli Organi Camerali*

Sono organi della Camera di Commercio:

- A) Il Consiglio.
- B) La Giunta.
- C) Il Presidente.
- D) Il Collegio dei Revisori dei conti.

ARTICOLO 8

Nomina, composizione e durata e scioglimento

1. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 12 della L. n. 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i., come modificata dal D. Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010 e s.m.i. e come recepita dalla L. R. n. 4 del 2 marzo 2010 e s.m.i.
2. Il Consiglio è composto da un numero di componenti determinato in base al numero delle imprese ed unità locali iscritte ovvero annotate nel Registro delle imprese, ripartiti secondo la normativa vigente, in rappresentanza dei settori economici al cui ambito appartengono le imprese operanti nella circoscrizione e da altri tre componenti in rappresentanza rispettivamente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e utenti e dei liberi professionisti.
3. La costituzione del Consiglio avviene ai sensi dell'art. 12 della L. n. 580 del 29 dicembre 1993 come modificata dal D. Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010 e come recepita dalla L. R. n. 4 del 2 marzo 2010.
4. Le organizzazioni imprenditoriali o i loro raggruppamenti che partecipano al procedimento di rinnovo dell'organo, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.
5. Il Consiglio dura in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento, e deve essere rinnovato nel termine perentorio di 45 giorni dalla scadenza, ai sensi dell'art. 3 della Legge 15 Luglio 1994, n. 444. In tale periodo il Consiglio può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
6. Il Consiglio è sciolto con decreto del Presidente della Giunta Regionale nei casi e secondo le procedure previste dall'art. 6 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, come modificato dalla legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, e s.m.i.
7. Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge 580/93 il Consiglio è sciolto quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento; Il Consiglio, ai sensi dell'art. 12 comma 7 della 580/93, può comunque svolgere le proprie funzioni quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti purché siano in carica almeno i due terzi del consiglio stesso.

ARTICOLO 9

Competenza del Consiglio camerale

1. Il Consiglio camerale è espressione della volontà delle istanze e dei bisogni del Sistema delle Imprese attive all'interno dell'ambito territoriale di riferimento sul piano dello sviluppo economico e comunque di ogni altro valore ed obiettivo definito dalla mission della Camera; determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta

gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.

2. In particolare il Consiglio:

- a. predisporre e delibera lo Statuto e tutti i Regolamenti e le relative modifiche;
- b. elegge, secondo le previsioni di legge e di regolamento, tra i suoi componenti il Presidente e la Giunta camerale, con distinte votazioni;
- c. nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d. determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio;
- e. approva la Relazione previsionale e programmatica che aggiorna il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio;
- f. delibera il preventivo economico annuale, il suo aggiornamento ed il bilancio di esercizio su proposta della Giunta camerale;
- g. verifica la rispondenza dei risultati dell'attività della Giunta agli indirizzi generali impartiti;
- h. adempie ad ogni altra funzione prevista da leggi statali e regionali, dai regolamenti e dallo Statuto.

2. Allo scioglimento del Consiglio si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

3. Nel periodo di eventuale *prorogatio* dell'organo consiliare fino all'insediamento del nuovo Consiglio, non è possibile l'adozione di modifiche dello Statuto, l'emanazione o la modifica dei Regolamenti e di atti di straordinaria amministrazione.

ARTICOLO 10

I Consiglieri camerali

1. I Consiglieri camerali rappresentano l'intera comunità economica locale del territorio ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale;
- b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sulla attività camerale;
- c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
- d) ottenere, previo avviso al Presidente, dal Segretario Generale e dai Dirigenti camerali copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento consiliare e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti. Nei casi previsti dalla legge i Consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.

3. I Consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e, nel caso in cui non partecipino senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio.

4. I componenti del Consiglio e della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto dell'organo collegiale al quale appartengono.

Non è consentita ad essi alcuna delega di funzioni da parte dell'organo collegiale o del Presidente.

5. I consiglieri esplicano le loro funzioni nel rispetto dei principi ispiratori della Camera, nonché dei principi di eticità ed imparzialità.

ARTICOLO 11
Regolamento interno

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, in conformità alla legge ed allo statuto, dal regolamento interno adottato secondo le modalità previste dal presente Statuto.
2. Il regolamento disciplina in particolare:
 - a) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale;
 - b) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle commissioni consiliari;
 - c) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle commissioni non sono pubbliche;
 - d) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei consiglieri;
 - e) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
 - f) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività della Camera di Commercio e degli organismi da essa promossi o a cui la stessa aderisce.

ARTICOLO 12
Funzionamento del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio camerale sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti. Non è ammessa la delega di voto.
2. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto e sui Regolamenti il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera con il voto dei due terzi dei componenti.
3. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di consiglieri almeno pari alla maggioranza prevista per ciascuna delle votazioni stabilite dall'art. 16 della L. n. 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
4. La deliberazione di competenza del Consiglio camerale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto, dei regolamenti e delle relative modifiche, nonché per l'elezione del Presidente.
5. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma, fax o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima per le sedute del Consiglio. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
6. In caso di motivata urgenza il Presidente può convocare il Consiglio con avviso spedito, nelle forme di cui al comma 5, almeno due giorni prima della seduta.
7. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in numero tre o quattro sessioni annuali: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico, ed eventualmente se necessario entro il mese di luglio (assestamento) per l'aggiornamento del preventivo economico.
8. Il Consiglio si riunisce, altresì, quando lo richieda il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso; in ogni caso, occorre indicare nella richiesta gli argomenti che si intendono trattare.
9. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale e per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, di norma si adotta lo scrutinio segreto, a meno che il Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti decida diversamente.

L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida diversamente con la maggioranza di cui al periodo precedente.

10. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché - per le riunioni del Consiglio per specifici argomenti - i rappresentanti degli Organismi del sistema camerale.

11. A meno che il Presidente non disponga diversamente motivandolo in lettera di convocazione, le sedute del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si assumono provvedimenti relativi a persone fisiche.

ARTICOLO 13 *Commissioni consiliari*

1. Consiglio, su proposta del Presidente o dei Consiglieri, può costituire Commissioni consiliari, con funzioni di studio e di supporto dell'attività degli organi camerali relative ai diversi settori di competenza della Camera di Commercio su specifiche problematiche.

2. Le Commissioni consiliari, sono composte da consiglieri stessi e non hanno poteri deliberativi. Esse sono formate sulla base di criteri di professionalità e di specifica competenza nella materia attribuita.

3. Ogni Commissione sarà presieduta da uno dei propri membri nominato su proposta del Presidente al quale periodicamente riferirà per iscritto delle risultanze dei lavori.

4. Il Consiglio determina la durata delle Commissioni.

5. È istituita statutariamente una commissione permanente (il cui funzionamento verrà regolamentato) che tratti delle problematiche del territorio di Enna, costituita dai consiglieri espressione del territorio ennese, se presenti in Consiglio. Sarà presieduta da un consigliere designato dal Presidente della Camera. La commissione indica un proprio componente che può partecipare su invito, e senza diritto di voto, alle sedute della Giunta Camerale.

6. La carica di componente di commissione è onorifica e per il funzionamento di tali commissioni non sono previsti oneri di nessun genere a carico dell'ente camerale.

ARTICOLO 14 *Consulta dei liberi professionisti*

1. E' istituita la Consulta dei liberi professionisti, la quale è composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio, che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale, ai sensi della normativa vigente.

2. Fanno, altresì, parte della Consulta, in un numero massimo di quindici componenti, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie professionali più prossime alle funzioni camerali. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni o del grado di rappresentatività delle stesse.

3. La Consulta può essere chiamata ad esprimere pareri su richiesta degli Organi istituzionali della Camera di Commercio.

4. Oltre alla funzione di cui ai punti 2 e 3, la Consulta formula proposte sulle azioni per lo sviluppo armonico del territorio con particolare attenzione alla promozione della libertà d'impresa, delle esigenze infrastrutturali, della tutela del patrimonio ambientale, culturale e

delle tradizioni locali. A tal fine, la Consulta entro il mese di settembre di ogni anno, tenendo anche conto delle esigenze rappresentate dalle professioni, elabora una relazione annuale da sottoporre al Presidente dell'Ente al fine di favorire la predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica e del Preventivo economico.

5. La Consulta dura in carica cinque anni; la sua durata coincide con quella del Consiglio.

6. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente camerale.

7. Le modalità di funzionamento, organizzazione, ambito di azione ed i criteri di selezione dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito Regolamento del Consiglio.

ARTICOLO 15 *La Giunta camerale*

1. La Giunta camerale dura in carica cinque anni; la sua durata coincide con quella del Consiglio.

2. La Giunta camerale è composta dal Presidente e da sette Consiglieri eletti dal Consiglio camerale secondo le previsioni della legge.

3. Dei componenti di Giunta, almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato e dell'Agricoltura.

4. Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità, nella composizione della Giunta dovrà essere garantita la presenza del genere meno rappresentato per un numero di componenti pari alle soglie previste dalla normativa vigente.

5. La Giunta è integrata da un rappresentante del settore della Pesca con funzioni consultive sulle proprie materie e senza oneri di alcun tipo per la Camera di Commercio.

ARTICOLO 16 *Giunta camerale: competenze*

1. La Giunta camerale è organo collegiale esecutivo ed è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio.

2. La Giunta camerale:

a) adotta il proprio regolamento interno;

b) elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto, **tre o più Vice Presidenti** tra i quali il Vicario; ogni componente di Giunta può esprimere una sola preferenza e verrà svolta un'unica votazione per l'elezione dei vicepresidenti; **fatta eccezione per il Vice Presidente Vicario, la carica di Vice Presidente non prevede oneri per la CCIAA;**

c) attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio mediante atti fondamentali dallo stesso approvati;

d) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse finanziarie;

e) predispose il progetto di preventivo economico annuale, i suoi aggiornamenti e il progetto di bilancio di esercizio con la relazione previsionale e programmatica, per l'approvazione da parte del Consiglio camerale;

f) approva, inoltre, su proposta del Segretario Generale, il budget direzionale e le relative variazioni come previste dalla normativa vigente;

g) delibera, nei limiti fissati dall'art. 2, commi 4 e 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dall'art. 1 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219 e s.m.i., sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi

- speciali, sulla costituzione e gestione di aziende speciali e sulle dismissioni di partecipazioni societarie, previa approvazione del Consiglio;
- h) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza anche al fine di assicurare il mantenimento dei servizi sul territorio;
- i) riferisce al Consiglio, annualmente o su richiesta dello stesso, sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi annuale e pluriennale;
- j) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;
- k) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
- l) delibera sulla costituzione della Commissione arbitrale e della Commissione di conciliazione, nonché la predisposizione dei contratti-tipo ed il controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti, sulla base dei regolamenti del Consiglio;
- m) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio e nei giudizi relativi ai delitti contro la libertà d'impresa nei processi contro la criminalità organizzata; delibera inoltre la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 codice civile;
- n) formula - sentito il Consiglio camerale e su proposta di questo - pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni e di altri enti pubblici che hanno la propria sede nella circoscrizione territoriale di competenza;
- o) definisce gli obiettivi del Segretario Generale;
- p) verifica la rispondenza dell'attività di gestione dei dirigenti agli obiettivi fissati dalle direttive generali e verifica l'adeguatezza del funzionamento degli uffici e delle aziende speciali in relazione agli obiettivi e ai programmi e sulla scorta delle risultanze del controllo di gestione;
- q) approva la Carta dei servizi della Camera di Commercio e la Guida ai servizi camerali;
- r) provvede alle nomine e alle revoche di competenza della Camera di Commercio.
3. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
4. La Giunta può, in caso di motivata urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tal caso, il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
5. La Giunta ratifica, nella prima seduta successiva, gli atti di propria competenza adottati in via straordinaria e per motivi di urgenza dal Presidente.
6. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei Dirigenti.

ARTICOLO 17

Componenti della Giunta camerale

1. I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato collegialmente. Non è consentita alcuna delega ad essi di funzioni della Giunta medesima o del Presidente.
2. I componenti della Giunta rappresentano l'intera comunità economica territoriale senza vincolo di mandato.

ARTICOLO 18

Regolamento della Giunta

1. La Giunta camerale adotta il proprio Regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le modalità di seguito indicate. Il regolamento è comunicato al Consiglio ed è esposto alle medesime forme di pubblicità del presente Statuto.
2. Il regolamento interno della Giunta camerale stabilisce le modalità di convocazione ed autoconvocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

ARTICOLO 19

Funzionamento della Giunta camerale

1. Le sedute della Giunta camerale sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti. Non è ammessa la delega di voto.
2. Le deliberazioni di competenza della Giunta camerale sono adottate a maggioranza dei presenti.
3. Le convocazioni avvengono mediante avviso consegnato via telegramma, fax o posta elettronica certificata, recante gli argomenti all'ordine del giorno. Spedito almeno cinque giorni prima della seduta della Giunta. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
4. La Giunta camerale può essere convocata, per ragioni d'urgenza, con avviso consegnato almeno due giorni prima della seduta.
5. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni palesi, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Per le votazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiedono almeno due dei presenti.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, consiglieri esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, delle libere professioni, dei lavoratori e dei consumatori.
7. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute della Giunta camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo istituzionale, economico ed esperti dotati di comprovata professionalità.
8. Quando la metà più uno dei componenti la Giunta camerale ha dato le proprie dimissioni, i membri restanti si intendono decaduti e il Consiglio provvede, tempestivamente, alla nuova elezione dell'intero collegio.
9. È prevista la partecipazione in videoconferenza e in audioconferenza previa autorizzazione del Presidente.
10. Alle sedute della Giunta assiste almeno un componente del Collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 20

Il Presidente della Camera di Commercio

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari e internazionali.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti e il presente statuto attribuiscono alla sua competenza.
3. In caso di motivata urgenza il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta che non siano sottoposte al regime della vigilanza; i provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile, per la ratifica.
4. Il Presidente, ogni anno, presenta al Consiglio la relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale. Della relazione è inviata copia alle principali istituzioni pubbliche della circoscrizione.
5. Il Presidente resta in carica cinque anni per la durata del Consiglio e può essere rieletto una sola volta.

ARTICOLO 21

Vicepresidenti della Camera di Commercio

1. Possono essere nominati fino a tre Vice Presidenti della Camera di commercio, eletti dalla Giunta camerale su proposta del Presidente.
2. La Giunta, a maggioranza dei componenti, dovrà definire quale dei tre Vice Presidenti svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.
3. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vice Presidente vicario assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire comunque entro novanta giorni dal momento in cui la carica è risultata vacante.
4. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente della Camera di Commercio o della Giunta camerale.

ARTICOLO 22

Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio

1. Il Presidente della Camera di Commercio e i componenti della Giunta camerale cessano dalla carica per dimissioni, morte, decadenza. Il Presidente e la Giunta camerale cessano altresì dalla carica per mozione di sfiducia costruttiva approvata dal Consiglio con le maggioranze determinate per l'elezione in prima votazione per ciascun organo.
2. Le dimissioni del Presidente o dei componenti della Giunta camerale sono presentate per iscritto, devono esser contestualmente comunicate al Consiglio ed all'Assessore alle attività produttive, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione. Le cause di decadenza degli stessi sono stabilite dalla legge. La decadenza è disposta dal Presidente della Regione.
Nei casi di decadenza previsti dalla legge le sostituzioni dei consiglieri avvengono secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione dell'art. 12 della L.R. n. 29/1995 e successive modifiche ed integrazioni. I Consiglieri di Giunta decadono quando non partecipano, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni consecutive.
3. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Giunta può essere presentata solo:
 - a) qualora entro i termini di legge non siano sottoposti all'esame del Consiglio il bilancio preventivo o il bilancio di esercizio;
 - b) per gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto o dei deliberati del Consiglio.
4. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente è approvata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti sulla base di una motivata proposta presentata da

almeno un terzo dei Consiglieri, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare e contiene altresì l'indicazione del nuovo candidato a Presidente.

5. La mozione di sfiducia nei confronti dell'intera Giunta è deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti dal Consiglio camerale. Nella stessa seduta si procede alla elezione della nuova giunta secondo le procedure previste dalla legge. La cessazione dalla carica di oltre metà dei componenti della Giunta camerale ne comporta la decadenza. La Giunta camerale rimane tuttavia in carica sino all'elezione della nuova Giunta.

6. La mozione proposta nei confronti dell'intera Giunta contiene, oltre alle motivazioni ed alle linee programmatiche, la lista dei candidati a componente della Giunta camerale.

7. La mozione di sfiducia approvata dal Consiglio camerale è immediatamente trasmessa all'Assessore delle attività produttive per gli adempimenti conseguenti.

ARTICOLA 23 *Obbligo di astensione*

1) Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti, nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con l'oggetto in trattazione nonché in tutte le situazioni in cui ricorre un interesse personale.

2) Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.

3) Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale, che viene sostituito nella funzione da un componente del Consiglio camerale o della Giunta più giovane di età.

CAPO II IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLA 24 *Composizione del Collegio dei revisori dei conti*

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio camerale, secondo le modalità stabilite dalla legge, ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti designati, rispettivamente, in ragione di un membro effettivo e di un membro supplente, dal Presidente della Regione, dall'Assessore regionale per le attività produttive e dall'Assessore regionale per l'economia. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici.

2. Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità vigenti, il Collegio dei revisori dei conti deve essere composto almeno per un terzo di rappresentanti di genere diverso dagli altri.

3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica 4 anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.

4. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio provvede alla sostituzione nel rispetto delle previsioni di cui al primo comma. Il Revisore così eletto rimane in carica sino alla scadenza del Collegio.

ARTICOLO 25
Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori elegge nel proprio seno il Presidente alla prima seduta.
2. Il Collegio ha sede presso la Camera di Commercio e si riunisce su convocazione del Presidente.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività il Collegio si avvale delle strutture e del personale della Camera di Commercio.

ARTICOLO 26
Competenze del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei Conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e dello Statuto, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta camerale. Redige altresì una relazione sul bilancio preventivo e sulle sue variazioni. Collegialmente esprime parere sugli atti della Giunta concernenti il preventivo ed il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio, nonché sulle delibere concernenti la contrazione dei mutui e l'assunzione di partecipazioni societarie. Riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.
2. I revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e di documenti amministrativi e contabili. Ugualmente sono messi a disposizione del Collegio dei revisori gli indici ed i parametri elaborati dalla Giunta per il controllo di gestione nonché i risultati del controllo medesimo.
4. Il Collegio dei revisori dei conti svolge altresì i compiti sanciti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
5. Al Collegio dei Revisori si applicano in quanto compatibili le disposizioni del codice civile riferite ai sindaci delle società per azioni.
6. Almeno un componente del Collegio dei revisori dei conti assiste alle riunioni di Giunta e del Consiglio camerale.

CAPO III
L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ARTICOLO 27
Ordinamento degli uffici e dei servizi

Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente statuto e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità tra uomini e donne

ed a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa.

ARTICOLO 28
Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale sovrintende all'attività dell'Amministrazione camerale coordinando l'attività dei dirigenti ed assegna ai dirigenti i budget di spesa preventivamente definiti dalla Giunta camerale; ad esso spettano, oltre le funzioni sancite dalla legge e dal presente statuto, quelle disciplinate dal regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria e dal regolamento di organizzazione e quelle di segretario degli organi collegiali.
2. Il Segretario Generale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti appartiene al personale della Camera ed opera nel rispetto delle competenze dirigenziali e degli obiettivi indicati dal Presidente e dalla Giunta camerale.
3. Il Segretario Generale, su designazione della Giunta, è nominato secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento di esecuzione.
4. La Giunta camerale, con propria delibera adottata su proposta del Segretario Generale, indica quale dei dirigenti assume le funzioni vicarie del Segretario Generale.

ARTICOLO 29
Le funzioni dei dirigenti

1. Ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati.
3. I dirigenti camerali esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. La direzione degli uffici della Camera di Commercio è attribuita dal Segretario Generale a personale dipendente della Camera di Commercio con idonea qualifica funzionale, nonché a dirigenti esterni con contratto a tempo determinato in presenza dei presupposti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
5. Degli incarichi di funzioni dirigenziali è data comunicazione al Consiglio camerale, allegando la scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
6. Con il regolamento di organizzazione sono stabilite le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.

ARTICOLO 30
Regolamento di organizzazione e dei servizi

Oltre a quanto indicato dalle norme di legge e dal presente statuto, il regolamento di organizzazione e dei servizi disciplina le modalità e le condizioni dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, le responsabilità dei dirigenti, la gestione del contenzioso del lavoro,

l'adozione di un codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio, nel rispetto e in esecuzione delle norme contrattuali applicabili.

ARTICOLO 31

Monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività

La Camera di commercio adotta le iniziative necessarie ed utili, a mezzo di apposito regolamento, per il recepimento ed attuazione della normativa riguardante il controllo interno, il controllo di gestione, la valutazione del personale, il controllo strategico, la qualità dei servizi pubblici.

TITOLO III

LE FUNZIONI CAMERALI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 32

Funzioni Camerali

1. La Camera di Commercio esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto.
2. Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di Commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato, dalla Regione siciliana e dall'Unione europea.
3. La Camera di Commercio, direttamente o mediante aziende speciali, esercita le funzioni di raccolta, comunicazione e diffusione delle informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando a tali fini i dati - anche individuali - comunicati dalle imprese e da altre pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni amministrative.
4. La Camera di Commercio svolge le proprie funzioni nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza. A tal fine opera in collaborazione con le altre Camere di Commercio, anche mediante l'organizzazione dei servizi comuni ed integrati.

ARTICOLO 33

Funzioni di regolazione

1. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni garantendo imparzialità e terzietà rispetto a tutti i soggetti del mercato dei quali cura lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale.
2. La Camera di commercio esercita le funzioni previste dalla normativa vigente previa adozione dei relativi regolamenti.

ARTICOLO 34

Camera arbitrale e Organismo di mediazione

La Camera di Commercio costituisce la Camera arbitrale e l'Organismo di mediazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, nonché ogni altro organismo previsto dalla legge anche nell'ambito delle procedure sulla crisi d'impresa; a tal fine definisce, con appositi regolamenti, le relative modalità di funzionamento e organizzazione.

ARTICOLO 35

Ulteriori funzioni regolative e giustiziali

1. La Camera di Commercio predispone e promuove contratti tipo tra imprese, loro associazioni ed associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti nonché di controllo sulle clausole contrattuali al fine di garantire la trasparenza delle transazioni e la tutela dei contraenti deboli.
2. I relativi interventi sono deliberati dalla Giunta camerale che ne informa tempestivamente il Consiglio camerale per il tramite del Presidente.

ARTICOLO 36

Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica

1. La Giunta camerale individua il responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica che sovrintende alle attività di cui al decreto legislativo n° 112 del 1998.
2. Il Responsabile informa periodicamente il Presidente e la Giunta camerale dell'attività svolta e delle iniziative da intraprendere.

ARTICOLO 37

Disciplina del procedimento amministrativo

La Camera di Commercio informa la propria attività ai principi di democraticità, imparzialità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Nella relazione annuale sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale il Presidente indica il raggiungimento degli obiettivi prefissati con riguardo all'efficienza, all'efficacia, al rendimento ed alla trasparenza dell'azione amministrativa.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E MODULI COLLABORATIVI

ARTICOLO 38

Partecipazione della Camera di Commercio

1. Per il proseguimento della propria missione e per il raggiungimento degli scopi e finalità istituzionali la Camera di Commercio promuove, realizza e gestisce strutture e infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico e/o dell'Assessorato Regionale alle Attività Produttive.

ARTICOLO 39

Adesione all'Unione nazionale ed all'Unione Regionale delle Camere di Commercio

- I. La Camera di Commercio fa parte dell'Unione nazionale delle Camere di Commercio che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio e della rete camerale, promuove, realizza e gestisce, direttamente o mediante aziende speciali organismi associativi e società a prevalente capitale privato servizi ed attività di interesse delle Camere di Commercio e delle categorie economiche.
2. La Camera di Commercio aderisce agli organismi promossi dal sistema camerale per la realizzazione e la gestione della rete informativa camerale nazionale ed europea e può costituire reti informative locali a livello regionale.
3. La Camera di Commercio aderisce all'Unione regionale delle Camere di Commercio per lo sviluppo di attività che interessano, nell'ambito della Regione, più di una Camera, per il coordinamento dei rapporti con la Regione e gli organi con circoscrizione regionale, per la realizzazione di iniziative ed attività che possono più adeguatamente ed efficacemente essere realizzate a livello regionale. L'Unione regionale svolge altresì nei confronti del sistema camerale regionale attività di servizio e promozione dell'attività delle camere di commercio anche mediante società e consorzi.

ARTICOLO 40

Aziende Speciali

1. Nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e di criteri di equilibrio economico e finanziario e previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, la Camera di commercio può costituire in forma singola od associata, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato, con l'attribuzione di compiti di realizzazione di iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

ARTICOLO 41

Rappresentanti della Camera di commercio in Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni

- 1 La Giunta camerale, su proposta del Presidente, nomina e revoca i rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi e associazioni, i quali devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati.
2. I medesimi rappresentanti redigono annualmente un rapporto sulla gestione del bilancio e devono fornire, su richiesta della Giunta e, per quanto compatibile, con i doveri propri

dell'amministrazione, informazioni dettagliate sulla gestione dell'ente e sui progetti di sviluppo. Il Presidente della camera di commercio ne informa il Consiglio camerale.

CAPO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

ARTICOLO 42

Ordinamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria della Camere di Commercio

1. La gestione patrimoniale della Camera di Commercio è regolata dai regolamenti regionali in materia adottati della vigente legislazione. Essa è informata ai principi generali della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza, della precisione, dell'integrità, dell'unità e dell'universalità.

ARTICOLO 43

Fondo di perequazione

La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere di cui all'articolo 18, punto 9, del decreto legislativo n. 219 del 2016, secondo le modalità stabilite in sede normativa ed amministrativa.

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 44

Pubblicazione dello Statuto e dei regolamenti

1. Alla pubblicità del presente Statuto e delle eventuali successive modifiche ed integrazioni la Camera di Commercio provvede con la pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. I regolamenti camerali sono ugualmente pubblicati sul sito internet istituzionale dell'ente.
3. Sino all'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore presso la Camera di commercio di Palermo, in quanto compatibili, purché non in contrasto con la legge e con lo Statuto stesso.

ARTICOLO 45

Adozione dei regolamenti camerali

1. I regolamenti previsti dal presente statuto sono adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con la legge e con il presente statuto.

ARTICOLO 46

Entrata in vigore dello statuto e dei Regolamenti

Lo Statuto camerale e i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nell'Albo telematico camerale.

ARTICOLO 47

Revisione dello Statuto

Il presente statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta camerale o di un terzo dei Consiglieri camerali. La modifica statutaria è approvata con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione del presente statuto.

ARTICOLO 48

Norme di rinvio e transitorie

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari con esso compatibili.

NORMA TRANSITORIA PER ARTICOLO 21

Vicepresidenti della Camera di Commercio

Essendo già stato nominato il Vice Presidente Vicario, per il prossimo quinquennio, la attuale Giunta camerale provvederà solo alla nomina dei due restanti Vicepresidenti come previsto all'art. 16 ed all'art. 21.